

diritti di cui egli può disporre a tasso pieno è convertito in diritti a tasso ridotto (50 %) nella misura necessaria a garantire il rispetto del limite di 500 stabilito dall'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e il numero di diritti a tasso ridotto è calcolato in modo che il premio totale di cui egli beneficia a seguito del trasferimento sia pari a quello di cui avrebbe beneficiato se non avesse trasferito l'azienda. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'inizio della campagna 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione